

Del. N. 33/ 07/04/2020 - Approvazione piano triennale - 2020/2022 - degli investimenti e delle dismissioni dei beni immobili - Aggiornamento

Il Presidente riferisce:

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012, recante modalità di attuazione dell'art. 12 c. 1 del D.L. 06/06/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15/07/2011, ha disciplinato tempi e modalità di comunicazione dei piani di investimento da parte delle Amministrazioni pubbliche, tra cui le Camere di commercio.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del decreto, le amministrazioni devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno ai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato un piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, ed entro il 30 giugno di ogni anno gli eventuali aggiornamenti.

In considerazione del fatto che la Relazione Previsionale e Programmatica e la bozza del Bilancio di Previsione del 2020 vengono sottoposti all'approvazione della Giunta con specifici provvedimenti in data odierna, si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento del presente documento in coerenza con gli altri provvedimenti di programmazione.

Il piano triennale distingue, sia per gli acquisti e sia per le vendite, tra operazioni dirette e indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.

La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica potranno invece essere poste in essere trascorsi 30 giorni dall'obbligatoria comunicazione al Ministero, in assenza di osservazioni. Analoga modalità verrà applicata per i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore a € 500.000,00.

Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il piano deve inoltre indicare i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno.

Le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica devono essere inseriti nell'Allegato A e comunicati al MEF, e riguardano:

- sottoscrizioni di titoli pubblici utilizzando anche somme provenienti dalla vendita di immobili;
- sottoscrizioni di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili;
- vendita diretta di immobili a privati o ad enti della pubblica amministrazione individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 31/12/2009, n. 196 e s.m.i.

Le operazioni di acquisto o di vendita, la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica, devono essere inserite nell'Allegato B e sono invece le seguenti:

- acquisti diretti di immobili;
- acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari;
- vendita di immobili;
- cessione di quote di fondi immobiliari.

Relativamente alla Camera di commercio di Cuneo, ad oggi e con riferimento al triennio 2020/2022, non vi sono ipotesi di acquisto o di cessione di beni immobili e pertanto il piano triennale, riportato nel documento allegato al presente provvedimento, è negativo.

Tra l'altro la Legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012, art. 1 c. 138, ha vietato l'acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni nel 2013 e ha ammesso l'acquisto dal 2014 a condizione che siano indispensabili e indilazionabili e previa valutazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'approvazione della Giunta camerale, in luogo del Consiglio, in considerazione del periodo di emergenza in atto e della difficoltà di riunirne i componenti, ai sensi dell'art. 17 c. 2 dello Statuto. La deliberazione sarà

sottoposta all'approvazione del Consiglio camerale nella prima riunione utile per la ratifica.

La Giunta camerale
riunita con i poteri del Consiglio camerale

- udita le relazione del Presidente;
 - vista la Legge n. 228/2012 art. 1 c. 138;
 - visto il Decreto Legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 recante modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del D.L. 98/2011;
- vista la Circolare MEF n. 21 del 04/06/2012, che chiarisce le modalità di trasmissione delle informazioni riguardanti i piani di investimento;
- visti i DPCM del 22 marzo 2020 e del 25 marzo 2020 e il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
 - visto l'aggiornamento del Piano triennale (2020/2022) di acquisto e vendita degli immobili, allegato in parte integrante al presente provvedimento;
 - visti l'art. 14 c. 7 della Legge 580/93 e s.m.i. e l'art. 17 c. 2 dello Statuto Camerale che disciplina i compiti della Giunta con i poteri del Consiglio;
 - a voti unanimi dei presenti, riuniti in modalità webconference e correttamente identificati, come previsto dal D.L. 18/2020, art. 73

delibera

- di approvare l'aggiornamento del Piano triennale (2020/2022) di acquisto e vendita degli immobili di cui al c.1, art. 12 del D.L. n. 98/2011, in cui si evidenzia l'assenza nel periodo considerato di qualunque operazione di acquisto e di vendita di immobili, di quote di fondi immobiliari;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di sottoporre il presente aggiornamento del Piano triennale (2020/2022) al Consiglio Camerale, nella prima riunione utile, per la ratifica.

Allegato alla deliberazione n. 33 del 07/04/2020

**OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONI DELLE
QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI**

Operazioni di acquisto la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2020	2021	2022
Acquisti diretti di immobili		0	0	0
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari		0	0	0
TOTALE		0	0	0
Operazioni di vendita la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2020	2021	2022
Vendita immobili		0	0	0
Cessione di quote di fondi immobiliari		0	0	0
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle quote fondi immobiliari		0	0	0
TOTALE		0	0	0
Operazioni di acquisto e vendita che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano, senza che siano state formulate osservazioni	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2020	2021	2022
Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili		0	0	0

Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili		0	0	0
Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione (individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni)		0	0	0
Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e vendita di immobili		0	0	0
TOTALE		0	0	0